



Comune di Castiglione Messer Raimondo

(Provincia di Teramo)



Piano di Emergenza Comunale

Piano di Protezione Civile comunale

redatto ai sensi:

della **Legge 12 luglio 2012, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile»**
(conversione del Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59, che impone ai Comuni l'obbligo di approvare con deliberazione consiliare ed aggiornare periodicamente i Piani di Emergenza comunali);

delle **«Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo**
(approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. serie speciale n. 15 del 06.02.2015);

degli artt. 12 e 18 del **Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, recante: «Codice della Protezione Civile»**
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 6 febbraio 2018);

delle **«Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo**
(approvate con DGR n. 521 del 23 luglio 2018 ed entrate in vigore il 1° ottobre 2018).

ELABORATO

Unico

DOCUMENTO PROGRAMMATICO E LINEE GUIDA

SOTTOSCRIZIONI

Il Redattore	
Il Sindaco	
Il Segretario	
Il R.U.P.	

DATA

Dicembre 2019

VISTI

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI

Documento Preliminare	
Atto di Adozione	
Atto di Approvazione	

PAGINA VUOTA








INDICE

N	NN	NNN	ARGOMENTO	PAGINA
1			INTRODUZIONE	05
	1.1		GENERALITÀ	05
	1.2		IMPIANTO DEL PIANO	07
	1.3		RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI	08
	1.4		RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI	10
	1.5		STRUTTURA DEL PIANO	11
2			IL MODELLO ORGANIZZATIVO	13
3			LA STRUTTURA DEL PIANO	15
	3.1		INQUADRAMENTO TERRITORIALE	15
	3.2		RISCHI DEL TERRITORIO	15
	3.3		MODELLO DI INTERVENTO	16
		3.3.1	Schema Modelli di Intervento	17
		3.3.2	Il C.O.C. e il Presidio Territoriale	17
		3.3.3	Le Funzioni di Supporto	19
		3.3.4	Schema del Sistema di Comunicazione	21
		3.3.5	Aree di Protezione Civile	22
		3.3.6	Informazione e Comunicazione	22
		3.3.7	Cartellonistica di Emergenza	23
4			L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE	25
5			GLI ALLEGATI	27
6			LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	29
	6.1		RISCHI DEL TERRITORIO	29
	6.2		SISTEMA DI ALLERTAMENTO RISCHI	29
		6.2.1	Sistema di Allertamento Rischio Idrogeologico e Idraulico	30
		6.2.2	Sistema di Allertamento Rischio Incendio Boschivo di Interfaccia	31
		6.2.3	Sistema di Allertamento Rischio Sismico	34
		6.2.4	Sistema di Allertamento Rischio Industriale	35
		6.2.5	Sistema di Allertamento Rischio Neve-Ghiaccio	36
		6.2.6	Sistema di Allertamento Rischio Valanga	38
		6.2.7	Sistema di Allertamento Rischio Sociale	40
		6.2.8	Sistema di Allertamento Rischio Black-Out	42







PAGINA VUOTA

1.1. GENERALITÀ.











Il Servizio Nazionale della Protezione Civile è organizzato come un sistema complesso, all'interno del quale le competenze nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle situazioni di emergenza sono affidate a più enti e strutture operative: la complessità dei rischi nel panorama nazionale richiede l'impiego coordinato di tutte le professionalità e le risorse a disposizione. Le componenti del Servizio Nazionale sono individuate nell'articolo 6, comma 1, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e ss.mm. e ii.:

-  Amministrazioni dello Stato;
-  Regioni;
-  Province;
-  Comuni;
-  Comunità montane.

Agli enti locali si aggiungono tutte quelle organizzazioni e istituzioni che possono concorrere alla gestione di un evento di protezione civile. Sono quindi componenti anche:

-  Enti pubblici;
-  Istituti e gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile;
-  Ogni istituzione e organizzazione anche privata;
-  Cittadini;
-  Gruppi associati di volontariato civile;
-  Ordini e collegi professionali.

Il Servizio Nazionale della protezione civile si compone anche di strutture operative, quali:

-  Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
-  Forze armate;
-  Forze di Polizia;
-  Carabinieri Forestali;
-  Servizi tecnici nazionali;
-  Gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
-  Croce Rossa Italiana;
-  Strutture del Servizio sanitario nazionale;
-  Organizzazioni di volontariato;
-  Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

Negli anni, la competenza in materia di protezione civile è progressivamente passata dallo Stato ai governi regionali e alle autonomie locali, come materia concorrente. Le tappe principali di questo processo sono state il decreto legislativo n. 112 del 1998, che attribuisce al comma c) dell'art. 108 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" ai comuni le funzioni relative alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che modifica il Titolo V della Costituzione e pone la protezione civile come materia di legislazione concorrente.

Lo Stato definisce, pertanto i principi generali mentre il potere legislativo spetta ai governi regionali.

La legge n. 225/92, recepita con la L.R. n. 72 del 1993, stabilisce, così come ribadito dalla Legge n. 100/2012, che è il Sindaco la prima autorità di Protezione Civile in ambito comunale. Inoltre, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze", sottolinea l'importanza e la necessità che a livello locale sia attivata la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, a meno di "eventi catastrofici che annullino la capacità di

reazione da parte del territorio”. Da qui la necessità di operare attraverso “l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale”.

A livello regionale, la L.R. n. 72 del 1993 “Disciplina delle attività Regionali di Protezione Civile”, ancora in vigore, di recepimento della L. n. 225/92, non contempla né esclude la possibilità per i comuni della Regione Abruzzo di ricorrere a forme associate in materia di Protezione Civile.

In attuazione della D.G.R. n. 78 del 10.02.2014, che attribuisce al Centro Funzionale regionale il compito di fornire a titolo gratuito il supporto ai Comuni per la predisposizione/aggiornamento dei piani comunali di emergenza, la Regione Abruzzo ha approvato con D.G.R. n. 19 del 13.01.2015 le “Linee Guida per la pianificazione Comunale ed Intercomunale di Emergenza”.

A seguito dell’emanazione da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile delle “Indicazioni operative recanti *‘Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile’*” del 10 febbraio 2016, si è reso necessario l’aggiornamento delle Linee guida, come riportato nel presente documento.

Il piano deve essere approvato con deliberazione consiliare, così come ribadito dall’art. 12 del D. Lgs. n. 1/2018 recate “Codice della protezione civile”, e periodicamente aggiornato e supporta il Sindaco nella direzione dei servizi di emergenza e coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza delle popolazione colpita in caso di necessità, così come stabilito dall’ art. 15 della Legge n. 225/92 e ss.mm.ii. Il Piano di emergenza, dopo essere stato approvato e ogni volta che è stato aggiornato, deve essere trasmesso dal Comune alla Regione, alla Prefettura-UTG e alla Provincia territorialmente competenti. Il Piano dovrà prevedere modalità di aggiornamento e verifica anche tramite esercitazioni comunali.

Le Linee Guida, pertanto, si configurano come base di riferimento per i Comuni che ancora non hanno redatto un proprio piano di emergenza, ovvero come strumento da utilizzare per l’aggiornamento del Piano approvato, nonché come guida per la redazione dei piani intercomunali nel momento in cui i comuni decidono di associarsi, stante le competenze *ex legis* previste in ambito di Protezione Civile e proprie del Sindaco. Al fine di garantire una efficace ed efficiente risposta d’intervento in caso di emergenza e considerando che, soprattutto nelle piccole realtà di cui la Regione Abruzzo risulta ricca, non sono sempre disponibili mezzi e risorse sufficienti, si lascia aperta la possibilità di prevedere la loro messa in condivisione, attraverso la forma dell’associazione intercomunale.

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con Legge 7 agosto 2012, n.135, stabilisce per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, la necessità di esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, la funzione di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. La stessa possibilità viene offerta anche a quei comuni della Regione che pur non rientrando nelle disposizioni di legge decidano di ricorrere al modello associativo, che tuttavia non può prescindere dal modello comunale e soprattutto non si può ritenere sostitutivo dello stesso.

A livello comunale, la pianificazione di emergenza deve essere redatta, ai sensi dell’art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla base degli indirizzi regionali nonché sulla base delle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 inerente gli “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”.

Il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile è uno strumento indispensabile per fronteggiare le emergenze in aree soggette a rischio di calamità naturali ed antropiche e supporta il Sindaco nella direzione dei servizi di emergenza e coordinamento dei servizi di soccorso





e assistenza delle popolazione colpita in caso di necessità, così come stabilito dall' art. 15 della Legge n. 225/92 e ss.mm.ii.. È, inoltre, uno strumento necessario anche quando tali fenomeni si sviluppano con ridotta frequenza anche a seguito d'interventi strutturali che comportano, in ogni caso, il perdurare di un rischio residuale.

Il **Piano di Emergenza Comunale (PEC)**, dunque, costituisce il supporto operativo al quale il Sindaco, massima autorità locale di protezione Civile, si riferisce per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia, in quanto è volto sia a conoscere le vulnerabilità territoriali ed antropiche e sia ad organizzare una catena operativa finalizzata al superamento dell'evento. Il Sindaco può disporre quindi di un valido riferimento che determinerà un percorso organizzato in grado di sopperire alla confusione conseguente ad ogni evento calamitoso.

Il Piano è sostanzialmente costituito da **un insieme di documenti, periodicamente aggiornati**, che riassumono tutti quegli elementi utili agli operatori di Protezione Civile e indispensabili per prevenire e fronteggiare le differenti emergenze.

La sua attualità è strettamente legata al suo costante aggiornamento e quindi la presente pianificazione è stata predisposta con riferimento temporale all'anno in corso, sia per quanto attiene alla popolazione e sia in relazione alla dotazione strutturale ed infrastrutturale del territorio.

Il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile, quindi:

-  **individua le possibili criticità sul territorio comunale** dovute a situazioni idrogeologiche e geomorfologiche e possibili inondazioni marine note oltre a riportare le aree percorse e di previsione di possibili incendi boschivi – i dati sono desunti da piani e documenti regionali, provinciali;
-  **riporta graficamente anche gli edifici con possibile popolazione passiva** (scuole, centri anziani, ...) da porre in attenzione in caso di eventi non programmabili;
-  **segnala altresì le possibili risorse presenti sul territorio** ma soprattutto individua le **AREE DI ATTESA e DI ACCOGLIENZA** della popolazione da attivarsi in caso di eventi del tipo sismico o comunque che determinino l'abbandono di alcune aree comunali con la necessità successiva di formazione di tendopoli, oltre a definire le AREE DI AMMASSAMENTO DELLE RISORSE necessarie per collocare mezzi e quanto altro fornito ad aiuto dell'emergenza;
-  Individua la sede del **C.O.C. (Centro Operativo Comunale)** ⁽¹⁾ e le possibili sedi del **C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale** - organizzazione che accomuna enti i cui territori hanno caratteristiche analoghe, richiesta dalla Prefettura per maggiore organicità degli interventi) e i **Referenti**, secondo il Metodo Augustus, delle funzioni di supporto al Sindaco; sono individuati i diversi responsabili comunali che operano come previsto dal Metodo Augustus; il Sindaco deve costituire un team di persone a cui assegnare la responsabilità delle funzioni necessarie ad assicurare, nei vari aspetti, la vitalità del piano comunale e la gestione di ogni singola funzione negli interventi di emergenza, oltre all'organizzazione comunale specifica approvata con D.G.C. n. 47/2017.


1.2. IMPIANTO DEL PIANO.

Per la redazione del piano l'Ufficio ha fatto propria la frase ormai "storica" di Franco Gabrielli: *«I piani di emergenza contro terremoti e alluvioni rimangono nei cassetti impolverati. Quando si verificano disastri ambientali alla Protezione civile viene chiesto di fare presto, mentre noi vorremmo dire "fate prima", perché la prevenzione è l'unica misura vera di gestione delle emergenze. La pianificazione dei rischi non può più attendere»* cercando di redigere un Piano di Emergenza Comunale

(1) - La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze", sottolinea l'importanza e la necessità che la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, sia a livello locale preferibilmente attraverso "l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale". Fanno eccezione gli "eventi catastrofici che annullano la capacità di reazione da parte del territorio".

semplice e maneggevole».












Il presente Piano di Emergenza Comunale, pertanto, è stato redatto tenendo conto dei dettami impartiti dal **Metodo Augustus**, rapportati alle esigenze del territorio e si compone di **n.8 Sezioni**, corrispondenti alle tipologie di rischio idrogeologico ed idraulico, incendi boschivi, sismico, industriale, neve-ghiaccio, sociale, black-out e valanga.



Nel Piano di Emergenza Comunale viene, inoltre, individuata la sede del **Centro Operativo Comunale C.O.C.** situata nel Palazzo Comunale, (UTC) _____, in Via _____.



















1.3. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI.

Si riportano, di seguito, i principali riferimenti normativi di livello nazionale.

-  **Legge n. 225 del 24 febbraio 1992**, recante: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» (aggiornato con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 e con il D.L. 15 maggio 2012, n. 59, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100).
-  **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112**, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59».
-  **Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini».
-  **Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343**, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile».
-  **Decreto Ministeriale 13 febbraio 2001**, recante: «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi».
-  **Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004**, recante: «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile».
-  **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006**, recante: «Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose».
-  **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006**, recante: «Indicazioni per il coordinamento operativo dovute ad incidenti».
-  **Presidenza del Consiglio dei Ministri - «Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione Civile» - ottobre 2007.**
-  **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007**, recante: «Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale».
-  **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008**, recante disposizioni su «Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del





Dipartimento della protezione civile».

-  **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
-  **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008**, recante: «Indirizzi Operativi per la gestione delle emergenze».
-  **Circolare** riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile (nota del Capo del Dipartimento n. DPC/EME/41948 del 28/05/2010).
-  **Decreto interministeriale 13 aprile 2011**, recante: «Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
-  **Decreto del Capo del Dipartimento 12 gennaio 2012**, recante: «Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto».
-  **OPCM n. 4007 del 29 febbraio 2012**, recante: «Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2011».
-  **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012**, recante: «Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile».
-  **OCDPC n. 171 del 19 giugno 2014**, recante: «Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2013».
-  **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014** relativa al «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico».
-  **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2014** inerente il «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2014.
-  **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014**, recante: «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio».
-  **Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile - Dossier** «Risultati dell'indagine Piani di Emergenza comunali e disabilità» - aprile 2014.
-  **OCDPC n. 171 del 19 giugno 2014**: «Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2013».
-  **Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018**, recante: «Codice della Protezione Civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 6 febbraio 2018.
-  **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014** relativa al «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico».
-  **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014**, recante: «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio».
-  **Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile - Dossier** «Risultati dell'indagine Piani di Emergenza comunali e disabilità» - aprile 2014.
-  **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - Indicazioni operative** recanti «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di














allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile» - 10 febbraio 2016.

-  **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017**, recante: «Istituzione del Sistema d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma - SiAM D. Lgs. N. 1 del 02/01/2018 - Codice della Protezione Civile».
-  **Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018**, recante: «Codice della Protezione Civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 6 febbraio 2018.




1.4. RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI.

Si riportano, di seguito, i principali riferimenti normativi di livello nazionale.

-  **Legge Regionale 18 giugno 1992, n. 47**, recante: «Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga», pubblicata in G.U. 3a Serie Speciale - Regioni n.3 del 16-01-1993 e sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 24 del 23 luglio 1992).
-  **Legge Regionale 12 agosto 1993, n. 37**, recante: «Recepimento della Legge quadro sul Volontariato».
-  **Legge Regionale 14 dicembre 1993, n. 72**, recante: «Disciplina delle attività regionali di protezione civile».
-  **Legge Regionale 1° ottobre 2007, n. 34**, recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture».
-  **Legge Regionale 11 agosto 2011, n. 28**, recante: «Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche».
-  **Deliberazione di Giunta Regionale n. 811 del 21 novembre 2011**, recante: «Direttive tecniche circa l'individuazione delle specifiche dimensionali e grafiche della cartellonistica relativa alle aree di emergenza comunali e delle sedi C.O.C. e C.O.M.».
-  **Deliberazione di Giunta Regionale n. 178 del 4 marzo 2013**, recante: «L.R. 20.07.1989 n. 58 Volontariato associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile e successive modifiche ed integrazioni: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.11.2012 Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato all'attività di protezione civile G.U. n. 27 del 1 febbraio 2013. Adempimenti».
-  **Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 4 novembre 2013**, recante: «L. 24.02.1992 n. 225 di Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile e successive modifiche ed integrazioni, L. 12.07.2012 n. 100 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15.05.2012 n. 59 recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"). Prima definizione e avvio della sperimentazione delle procedure finalizzate alla gestione operativa da parte della struttura di protezione civile regionale per i rischi di competenza che interessano il territorio della Regione Abruzzo».
-  **Deliberazione di Giunta Regionale n. 365 del 12 maggio 2014**, recante: «Dir. P.C.M. febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. Sistema di allertamento regionale multi rischio. Direttiva regionale per l'allertamento rischi idrogeologico-idraulico e incendi. Approvazione documento Sistema di allertamento regionale multirischio».
-  **Delibera di Giunta Regionale n. 19 del 13 gennaio 2015**, recante: «Piani comunali di emergenza di livello comunale ed intercomunale. Indirizzi operativi».
-  **Delibera di Giunta Regionale n. 382 del 14 luglio 2017**, recante: «Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e Ferrovie dello Stato Italiane».



finalizzato alla definizione di modalità operative da attuare in contesti emergenziali».

-  **Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 15 settembre 2017**, recante: «Piano nazionale di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 del D.L. n. 39/2009 - Approvazione programma regionale di analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) di cui all'OCDPC n. 4007/2012 e successive».
-  **Delibera di Giunta Regionale n. 412/C del 18 giugno 2018**, recante: «Disegno di legge ad iniziativa di Giunta regionale concernente "Istituzione dell' Agenzia regionale di Protezione Civile". Approvazione».
-  **Delibera di Giunta Regionale n. 521 del 23 luglio 2018**, recante: «Protezione Civile Regionale. Sistema di allertamento regionale multirischio. Aggiornamento procedure. Approvazione schema Protocollo d'intesa con le Prefetture UTG».

1.5. STRUTTURA DEL PIANO.









Il **Piano di Emergenza Comunale** rappresenta l'insieme delle procedure d'intervento da attuare al verificarsi di un evento emergenziale, garantendo il coordinamento delle strutture chiamate a gestire l'emergenza. Il Piano di Emergenza definisce le principali azioni da svolgere ed i soggetti da coinvolgere al verificarsi di un evento emergenziale e riporta il flusso delle informazioni che deve essere garantito tra i soggetti istituzionali (in particolare, Sindaco, Prefetto, Regione) e tra il Comune e i soggetti operanti sul territorio che concorrono alla gestione dell'emergenza, nonché le azioni per garantire la tempestiva comunicazione/informazione della popolazione.

Affinché il **Piano di Emergenza Comunale** risulti efficace ed efficiente, è necessario sottoporlo a periodiche revisioni ed aggiornamenti da parte dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile. L'Ufficio competente procederà ad aggiornare il documento ogni volta ritenuto necessario, ma comunque con una frequenza minima di **due anni**. L'aggiornamento del PEC sarà approvato dall'Amministrazione attraverso una specifica **Deliberazione di Consiglio Comunale**

L'Ufficio è altresì competente, sulla base di esercitazioni o di applicazioni concrete ad apportare modifiche alle procedure operative del presente Piano. Tali modifiche saranno approvate dall'Amministrazione attraverso una **Deliberazione di Giunta Comunale**.

L'Ufficio competente, inoltre, si fa promotore di organizzare, in collaborazione con gli altri Enti, e di partecipare alle **esercitazioni** di protezione civile.

Il medesimo Ufficio può infine apportare variazioni al Piano non sostanziali che servono a snellire le procedure e gli elenchi tra le quali:

-  trasformazioni delle Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio (scheda dedicata);
-  riferimenti telefonici, indirizzi, email;
-  risorse umane comunali, dei materiali e dei mezzi (schede dedicate);
-  strutture ricettive (scheda dedicata);
-  localizzazione e riferimenti di scuole, edifici strategici (scheda dedicata) e edifici a rilevante impatto in caso di collasso;
-  elenco residenti zone a rischio (scheda dedicata);
-  la presenza antropica all'interno delle aree a rischio incendi boschivi (scheda dedicata);
-  la presenza antropica all'interno delle aree a rischio idrico ed idrogeologico (scheda dedicata).

Le eventuali modifiche alla cartografia delle Aree a Rischio e/o delle Aree di Emergenza saranno approvate con apposita **Deliberazione di Consiglio Comunale**.

Sarà cura dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile informare la Regione delle modifiche apportate al Piano, mediante comunicazione al Centro Funzionale d'Abruzzo.

PAGINA VUOTA



Il Piano di emergenza sia di livello comunale che Intercomunale rappresenta l'insieme delle procedure d'intervento da attuare al verificarsi di un evento emergenziale, garantendo il coordinamento delle strutture chiamate a gestire l'emergenza. Il Piano di Emergenza definisce le principali azioni da svolgere ed i soggetti da coinvolgere al verificarsi di un evento emergenziale e riporta il flusso delle informazioni che deve essere garantito tra i soggetti istituzionali (in particolare, Sindaco, Prefetto, Presidenti di Provincia e Regione) e tra il Comune e i soggetti operanti sul territorio che concorrono alla gestione dell'emergenza, nonché le azioni per garantire la tempestiva comunicazione/informazione della popolazione.

Le Linee Guida recepiscono la D.G.R. n. 172 del 04.03. 2015, con la quale sono state modificate le procedure del "Sistema di Allertamento Regionale Multirischio", approvate con D.G.R. n. 365 del 12.05.2014, ed aggiornate sulla base delle indicazioni operative emanate dal dipartimento Nazionale di Protezione Civile in data 10 febbraio 2016.

Le Procedure, inerenti il Sistema di allertamento regionale, nascono con l'obiettivo di definire un sistema di allertamento concordato con le componenti istituzionali e le strutture operative del sistema protezione civile, al fine di dare attuazione alle Direttive nazionali e di rendere omogenea la comunicazione in ambito regionale. Il documento descrive i principi generali che regolano l'allertamento nel sistema nazionale e regionale, le fasi di allertamento ed il ruolo del Centro Funzionale Decentrato d'Abruzzo.










PAGINA VUOTA

Il Piano di emergenza Comunale andrà strutturato in quattro sezioni.

3.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE.

È la sezione relativa alla descrizione degli elementi conoscitivi del territorio (orografia, idrografia e inquadramento meteo-climatico) utili a rendere possibile l'intervento delle risorse comunali e, se del caso, delle altre strutture operative esterne che potrebbero intervenire a supporto di quelle locali.

Tale sezione dovrà inoltre contenere riferimenti relativi all'assetto insediativo e demografico (numero di residenti, con particolare riferimento alle persone fragili, opportunamente censite) nonché l'individuazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale di tipo strategico e rilevante. Dovranno altresì essere censite le capacità ricettive delle strutture turistiche (alberghi, campeggi, strutture sanitarie, etc.) presenti all'interno del territorio comunale e utili per garantire il ricovero e l'assistenza alla popolazione. In tal senso, il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003 riporta l'elenco degli elementi appartenenti al patrimonio edilizio e infrastrutturale strategico (la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile), nonché rilevante (in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso):

-  ospedali, istituti scolastici, università, case di riposo, luoghi di culto, luoghi di aggregazione di massa (stadi – cinema – teatri - centri commerciali, etc.), strutture turistiche (hotel – alberghi – villaggi – residence – campeggi, etc.), beni di interesse artistico e culturale, aree di particolare interesse ambientale;
-  sedi di soggetti Istituzionali quali Regione, Uffici Territoriali di Governo, Municipio;
-  sedi di Strutture Operative quali Vigili del Fuoco, Forze Armate, Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Croce Rossa, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, sedi Nazionali di Ricerca Scientifica (INGV, CNR), sedi delle Organizzazioni di Volontariato;
-  sedi di attività produttive, industrie a rischio di incidente rilevante, discariche, impianti di smaltimento rifiuti pericolosi, impianti - depositi - siti di stoccaggio contenenti materiale radiologico;
-  rete stradale e autostradale, rete ferroviaria, stazioni ferroviarie, porti, stazioni marittime, aeroporti, zone di atterraggio elicotteri;
-  infrastrutture per le telecomunicazioni;
-  centrali elettriche, reti di distribuzione energia elettrica – gas – acqua;
-  opere idrauliche e interventi in atto o previsti (argini, casse di espansione, briglie, ...);
-  opere d'arte e di attraversamento annesse alle infrastrutture stradali e ferroviarie (ponti, cavalcavia, gallerie, muri di sostegno).











Tali informazioni, inserite nella parte descrittiva del piano, dovranno essere reperite dai competenti Uffici tecnici del Comune e consentiranno, in emergenza, di avere a disposizione gli elementi utili a porre in essere quanto previsto dal modello d'intervento.

3.2. RISCHI DEL TERRITORIO.

È la sezione dedicata alla descrizione delle condizioni di pericolosità e di rischio del territorio comunale: la conoscenza delle tipologie di rischio cui il territorio comunale risulta soggetto e la loro localizzazione, permette la definizione di scenari. In particolare, potranno essere definiti scenari di rischio (che si riferiscono all'evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei suoi effetti, della distribuzione degli esposti stimati e della loro vulnerabilità anche a seguito di azioni di contrasto) e scenari d'evento (ossia l'evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua completezza e complessità) al fine di definire le

procedure atte alla salvaguardia della popolazione e del territorio.

I rischi cui si fa riferimento sono:

-  Rischio meteo;
-  Rischio idrogeologico;
-  Rischio idraulico;
-  Rischio incendi boschivi di interfaccia;
-  Rischio sismico;
-  Rischio industriale;
-  Rischio neve/ghiaccio;
-  Rischio valanghe;
-  Rischio maremoti (per i comuni costieri);
-  Rischio incidente ferroviario.

La Regione affianca il Comune nella definizione dello scenario, legato a un dato evento, fornendo il supporto per la definizione, a seconda della tipologia di evento, di quelli che sono i possibili effetti al suolo (si fa riferimento, ad esempio, agli effetti al suolo determinati da eventi prevedibili in atto e/o improvvisi).

Il Documento “Sistema di Allertamento Regionale Multirischio”, approvato con D.G.R. n. 172 del 04.03.2015 riporta le informazioni necessarie per la definizione degli scenari per ogni tipologia di rischio.

L’individuazione e la delimitazione delle aree maggiormente vulnerabili viene eseguita dal Comune sulla base degli strumenti di Pianificazione redatti e forniti dalla Regione (ad esempio Piano Stralcio Difesa Alluvioni per le aree a rischio esondazione, Piano per l’Assetto Idrogeologico per le aree a rischio frana, Carta della Vegetazione, Piano Antincendio regionale per le aree soggette a rischio incendio boschivo) unitamente ad un’attenta analisi e studio del territorio basata principalmente sulla loro conoscenza in qualità di primi fruitori dello stesso. Parallelamente alle delimitazioni, è compito del Comune l’individuazione del numero di esposti presenti in tali aree, per la definizione dello scenario di rischio.

Per quanto riguarda il rischio sismico, data la sua non prevedibilità, verranno forniti dalla Regione, qualora richiesti, gli scenari di rischio formulati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, calcolati sulla base della popolazione residente.

Per quanto concerne il rischio dighe, legato al collasso o a manovre sugli organi di scarico, si rimanda a quanto previsto dalla Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, recante “Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”, ed in particolare ai Documenti di protezione civile afferenti le singole dighe.

Per tali specifiche finalità, verranno predisposti piani specifici al fine di supportare i comuni esposti a tale rischio.

3.3. MODELLO D'INTERVENTO.

È la sezione dedicata alla definizione delle procedure da mettere in atto in caso di evento. L’indicazione di massima delle azioni da porre in essere nella prima fase dell’emergenza verrà dettagliato nello specifico allegato di Piano “Procedure Operative per il Piano di emergenza Comunale” che prenderà in considerazione le varie tipologie di rischio.


Gli elementi riportati nella parte di inquadramento territoriale costituiscono la base di partenza propedeutica alla definizione del modello di intervento.

Il Piano di Emergenza Comunale contemplerà un modello di intervento di seguito definito.

3.3.1. Schema Modello di Intervento.

Il **modello di intervento** rappresenta l'insieme delle azioni da mettere in atto al fine di fronteggiare le diverse fasi dell'emergenza e definisce i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti. In particolare, al fine di garantire il necessario coordinamento operativo, il modello d'intervento definisce - nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali nonché sulla base di accordi o intese specifiche - ruoli e responsabilità dei vari soggetti coinvolti, con il relativo flusso delle comunicazioni, individuando nel contempo i luoghi del coordinamento operativo.

In via esemplificativa, il **Piano di Emergenza** per un singolo comune, prevede un **modello di intervento** così definito:



(Figura n.1 ⁽²⁾)





Nel modello d'intervento sono riportati:

1. il **C.O.C.**;
2. le **Funzioni di Supporto**;
3. il **Presidio Territoriale**.


3.3.2. Il C.O.C. e il Presidio Territoriale.

Il **Centro Operativo Comunale (C.O.C.)**, attivato dal Sindaco, si configura come centro di coordinamento che supporta il Sindaco nella gestione dell'emergenza per assicurare sul proprio territorio la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione. In caso di emergenza, a seconda della sua estensione e dell'intensità, si può avere l'attivazione di più centri di coordinamento in funzione dei diversi livelli di responsabilità, al fine di garantire il coordinamento delle attività di soccorso, in relazione alla capacità di risposta del territorio interessato.

I **centri di coordinamento**, pertanto, sono di livello:

-  Comunale/Intercomunale (C.O.C.: Centro Operativo Comunale / C.O.I.: Centro Operativo Intercomunale);
-  Provinciale (C.C.S.: centro coordinamento soccorsi / C.O.M.: centro operativo misto);
-  Regionale (S.O.R.: sala operativa regionale);
-  Nazionale (C.O.: comitato operativo della protezione civile / DI.COMA.C.: Direzione di Comando e Controllo).

(2) - Da pagina 12 delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. Speciale n. 15 del 06.02.2015.



(Figura n.2 ⁽³⁾)

Il modello d'intervento comunale prevedrà le modalità di comunicazione e di interfaccia tra i centri di coordinamento che, in funzione dell'intensità e dell'estensione dell'evento, saranno attivati ai diversi livelli di responsabilità (provinciale, regionale e nazionale).

(3) - Da pagina 13 delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. Speciale n. 15 del 06.02.2015.

Il C.O.C., qualora sia superato il proprio livello di autosufficienza nella gestione dell'emergenza, attiva la comunicazione con il C.O.I. tramite le 9 funzioni di supporto. Il C.O.I. a sua volta attiverà le comunicazioni con il C.C.S. qualora non siano attivi i C.O.M. Infatti in caso di attivazione del C.O.M., sarà questo centro il punto di riferimento per i C.O.I. Al fine di garantire il pieno coordinamento delle attività. Il numero delle Funzioni di supporto che vengono attivate in emergenza viene valutato dal Sindaco sulla base del contesto operativo nonché sulla capacità del Comune, di sostenerne l'operatività per il periodo emergenziale. Le funzioni di supporto, infatti, per particolari situazioni emergenziali ovvero qualora la ridotta disponibilità di risorse umane lo richieda, possono essere accorpate. L'attività di raccordo tra le diverse Funzioni nonché con gli Enti sovraordinati (Intercomunale, Prefettura, Regione, Provincia) viene svolta da una **Segreteria di Coordinamento**, che provvede anche all'attività amministrativa, contabile e di protocollo, nonché alla reportistica delle informazioni sulla situazione in atto da trasmettere in emergenza ai centri di coordinamento di livello provinciale e regionale. Ove possibile per numero di personale presente nell'amministrazioni comunale, sarà quindi attivata la **Segreteria di Coordinamento**, nelle amministrazioni che non abbiamo un numero sufficiente di personale, le funzioni della segreteria di coordinamento saranno svolte dai referenti di funzioni.

Inoltre, in rapporto all'area interessata, alla popolazione da assistere, a particolari esigenze che si presentano, per supportare l'attività dei Centri Operativi Comunali e per raccordare gli interventi attuati a livello comunale con quelli provinciali, il Prefetto può attivare sia il Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), sia i Centri Operativi Misti - C.O.M..

Qualora sia attivato soltanto il C.C.S., il C.O.C. si rapporterà direttamente con tale centro, rappresentando costantemente la situazione in atto sul territorio comunale, le eventuali criticità e le esigenze operative, in termini di ulteriori uomini (ad esempio, volontari, forze dell'ordine, vigili del fuoco, etc.) e mezzi (ad esempio, macchine movimento terra, motopompe, tende, etc.) necessari per la gestione dell'emergenza sul territorio comunale.

In caso di attivazione del C.O.M., sarà questo centro il punto di riferimento per i C.O.C. in quanto è la struttura che consente il raccordo tra il livello comunale e quello provinciale. Al fine di garantire il pieno coordinamento delle attività, il C.O.M. è organizzato per Funzioni di supporto, analoghe a quelle presenti a livello comunale, con le quali deve essere garantito un costante scambio delle informazioni, al fine di monitorare costantemente l'evolversi della situazione nonché rappresentare eventuali criticità ed esigenze operative.

Al verificarsi dell'emergenza, pertanto, il **Sindaco** si avvale del C.O.C. per svolgere le sue funzioni e dare una prima risposta alle esigenze operative derivanti dall'evento emergenziale. Nella gestione di un'emergenza, il Sindaco, a sua volta, si avvale del personale del Comune per l'attivazione del C.O.C. e può chiedere l'ausilio delle componenti e delle strutture operative ordinariamente presenti ed operanti sul territorio comunale, nonché il supporto di ditte e aziende private.










3.3.3. Le Funzioni di Supporto.

Il C.O.C. struttura l'attività per Funzioni di supporto, intese come forma organizzativa di coordinamento per obiettivi, tale da porre in essere le risposte operative alle diverse esigenze che si manifestano nel corso di un'emergenza.

Il modello d'intervento dovrà essere quanto più flessibile e sostenibile: il numero delle Funzioni di supporto che vengono attivate in emergenza sarà valutato dal Sindaco o dal Coordinamento delle Funzioni sulla base del contesto operativo nonché sulla capacità del Comune, di sostenerne l'operatività per il periodo emergenziale.

In tempo ordinario, il C.O.C. risulterà non attivo, ma i Responsabili delle Funzioni dovranno in ogni caso svolgere determinate attività, quali l'aggiornamento delle risorse presenti all'interno del territorio comunale impiegabili in emergenza, nonché eventuali ulteriori attività che garantiscano l'operatività del C.O.C..

Nel Piano sono individuate **n.9 Funzioni di Supporto**, composte da un Referente:

-  Funzione 1: Tecnica Scientifica di Valutazione e Pianificazione;
-  Funzione 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
-  Funzione 3: Volontariato;
-  Funzione 4: Materiali e Mezzi;
-  Funzione 5: Servizi Essenziali;
-  Funzione 6: Censimento Danni a Persone e Cose;
-  Funzione 7: Strutture Operative;
-  Funzione 8: Telecomunicazioni;
-  Funzione 9: Assistenza alla Popolazione.


Si riporta di seguito una sintetica descrizione degli obiettivi da perseguire in emergenza per ogni singola funzione:

- **F1 - FUNZIONE TECNICA SCIENTIFICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE:**
Si occupa di sviluppare scenari previsionali circa gli eventi attesi. Mantiene i rapporti con le varie componenti scientifiche e tecniche di supporto nel caso si verifichi un evento calamitoso.
- **F2 - FUNZIONE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA:**
assicura il raccordo con le attività delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, rappresentando le esigenze per gli interventi sanitari connessi all'evento: soccorso sanitario urgente, assistenza sanitaria, socio sanitaria, psicosociale, sanità pubblica e prevenzione, veterinaria.
- **F3 - FUNZIONE VOLONTARIATO:**
Assicura il coordinamento delle risorse delle Organizzazioni di Volontariato, in raccordo con le singole Funzioni che ne prevedono l'impiego. Delinea ed aggiorna il quadro delle forze di volontariato in campo in termini di risorse umane (censimento delle risorse umane: impiego, accreditamento, attestazione), strumentali, logistiche e tecnologiche impiegate. Tale funzione dovrà inoltre garantire il rilascio delle attestazioni per i volontari effettivamente impiegati nelle diverse fasi emergenziali e post emergenziali, nonché provvedere all'inoltro all'ente regionale delle richieste necessarie a garantire i rimborsi per i benefici di legge (D.P.R. N.194/2001). Inoltre, anche sulla base delle esigenze rappresentate dalle altre Funzioni di supporto, concorre alla definizione ed al soddisfacimento delle eventuali necessità di rafforzamento dello schieramento di uomini e mezzi del volontariato, verificandone la disponibilità e individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego.
- **F4 - FUNZIONE MATERIALI E MEZZI:**
Coordina l'impiego delle risorse comunali impiegate sul territorio in caso di emergenza e mantiene un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili e di quelle impiegate sul territorio attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, privati, volontariato, ecc.
- **F5 - FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI:**
Si raccorda con gli Enti Gestori dei servizi a rete per mantenere costantemente aggiornate le informazioni circa lo stato di efficienza degli stessi. A seguito del verificarsi di un evento calamitoso che causi interruzione dei servizi, si coordinerà con i servizi tecnici dei Gestori per sollecitare gli interventi di ripristino e seguire le attività poste in essere. Dovrà, inoltre, organizzare una rete di telecomunicazione affidabile anche in caso di evento di notevole gravità.
- **F6 - FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE:**
Organizza il censimento dei danni causati a edifici pubblici e privati, impianti industriali, servizi essenziali, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, attività produttive. Coordina l'impiego di squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di agibilità degli edifici che dovranno essere effettuate in tempi ristretti anche per garantire il rientro della popolazione coinvolta nelle proprie abitazioni.


- F7 - FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE:**
 si occupa del coordinamento della polizia municipale con le componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità e ordine pubblico (Carabinieri e forze di Polizia) per il regolamento della viabilità locale, l'inibizione del traffico nelle aree a rischio e la gestione degli afflussi dei soccorsi.
- F8 - FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI:**
 si occupa di mantenere rapporti con mass-media/organi di stampa. Predispone comunicati stampa.
- F9 - FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE:**
 raccoglie le informazioni relative alla consistenza e dislocazione di quella parte di popolazione che necessita di assistenza (ricovero, pasti, trasporti, ecc.) e alle relative esigenze assistenziali di varia natura (logistiche, di beni di primo consumo, sociali e culturali, di supporto sanitario e psicologico, ecc.) raccordandosi con le altre Funzioni di supporto interessate (Logistica, Sanità, Volontariato). In raccordo con la Funzione Logistica recepisce i dati della disponibilità di strutture da adibire a ricovero della popolazione colpita (strutture campali, caserme, strutture ricettive turistico-alberghiere, navi, treni, ecc.). Promuove forme di partecipazione dei cittadini e delle amministrazioni territoriali nella gestione delle strutture assistenziali e delle iniziative finalizzate alla conservazione ed alla salvaguardia del tessuto sociale, culturale e relazionale preesistente.

3.3.4. Schema del Sistema di Comunicazione.

Come previsto dalle Linee Guida per la Pianificazione Comunale e Intercomunale di Emergenza della Regione Abruzzo, il sistema di comunicazione è rappresentato dallo schema che segue (Figura n.3).






Qualora venga attivata tutta la catena di Comando e Controllo lo schema di seguito rappresenta il sistema di comunicazione dei Centri Operativi (Figura n.4).



3.3.5. Aree di Protezione Civile.

Le Aree di emergenza sono luoghi destinati ad attività di protezione civile, nelle quali deve essere garantita un'adeguata informazione della popolazione relativamente al significato ed alla localizzazione delle aree stesse. Per Aree di Emergenza si intendono:

-  **Aree di Attesa** luoghi di prima accoglienza per la popolazione (piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati) raggiungibili attraverso un percorso sicuro. In tali aree la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto dalle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con il Comune. Le Aree di Attesa della popolazione sono utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche giorno.
-  **Aree di Accoglienza** luoghi in cui vengono installati i primi insediamenti abitativi per alloggiare la popolazione colpita. Sono facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni per consentirne l'allestimento e la gestione. Rientrano nella definizione di aree di accoglienza o di ricovero anche le strutture ricettive (hotel, residence, camping, etc.).
-  **Aree di Ammassamento** luoghi dove trovano sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree sono facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese.

3.3.6. Informazione e Comunicazione.

Al fine di garantire la massima efficacia del piano di emergenza, è necessario che esso sia conosciuto dettagliatamente dagli operatori di protezione civile che ricoprono un ruolo attivo all'interno del piano, nonché dalla popolazione. L'Ufficio Comunale competente condivide con i componenti delle Funzioni di Supporto la redazione delle procedure inserite nel piano attraverso incontri plenari o individuali.

Il Sindaco, in qualità di autorità di Protezione Civile, è responsabile delle attività di informazione e comunicazione alla popolazione in emergenza e in ordinario. La comunicazione e l'informazione costituiscono un obbligo per l'Amministrazione comunale.

Il Sindaco infatti si avvale della **"Funzione F8-Comunicazione"** per ricevere un supporto nelle diverse attività ed iniziative di comunicazione.

L'obiettivo strategico principale della comunicazione in emergenza è un'informazione corretta e tempestiva sull'evoluzione del fenomeno previsto o in atto, sulle attività di soccorso e assistenza messe in campo per fronteggiare le criticità, sull'attivazione di componenti e strutture operative del Sistema di protezione civile, sui provvedimenti adottati e, più in generale, su tutti quei contenuti che possono essere utili al cittadino sia nell'imminenza di un evento, sia nelle fasi acute di una emergenza sia nelle successive attività per il superamento dell'emergenza stessa (norme di autotutela, attivazione di sportelli, numeri verdi, ecc.).

Durante l'emergenza, l'informazione e la comunicazione deve essere chiara e precisa, al fine di evitare ulteriore disagio per la popolazione coinvolta.

3.3.7. Cartellonistica di Emergenza.

La Regione Abruzzo, con Delibera di Giunta n. 811 del 21 novembre 2011, ha approvato le direttive tecniche per l'individuazione delle specifiche dimensionali e grafiche della cartellonistica relativa alle aree di emergenza comunali e delle sedi C.O.C. e C.O.M. Obiettivo principale è quello di uniformare dal punto di vista della segnalazione le aree di emergenza, in modo tale che le aree stesse siano facilmente individuabili.

Il Comune dovrà recepire sul suo territorio la cartellonistica suddetta redatta sulla base della citata Delibera Regionale (Figure seguenti n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10 e n.11).





AREA DI ATTESA
NOME AREA
DI ATTESA
CODICE ↓

COMUNE DI

PROTEZIONE CIVILE
 REGIONE ABRUZZO



AREA DI ACCOGLIENZA
NOME AREA
DI ACCOGLIENZA
CODICE ↓

COMUNE DI

PROTEZIONE CIVILE
 REGIONE ABRUZZO



AREA DI AMMASSAMENTO
SOCCORRITORI
NOME AREA
AMMASSAMENTO
CODICE ↓

COMUNE DI

PROTEZIONE CIVILE
 REGIONE ABRUZZO



C.O.C.
Centro Operativo Comunale
 ↓

COMUNE DI

PROTEZIONE CIVILE
 REGIONE ABRUZZO

È pertanto necessario che siano utilizzati mezzi idonei, con la possibilità di ricorrere ad app, social network, internet nonché a mezzi tradizionali di comunicazione (in caso di emergenza infatti, potrebbero verificarsi interruzioni più o meno prolungate delle reti).





Piano di Emergenza Comunale **4. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

Al fine di garantire la massima efficacia del piano di emergenza, è necessario che esso sia conosciuto dettagliatamente dagli operatori di protezione civile che ricoprono un ruolo attivo all'interno del piano, nonché dalla popolazione: uno degli aspetti di primaria importanza dal punto di vista della prevenzione è rappresentato dall'informazione della popolazione. Tale compito è affidato al Sindaco, che, in qualità di autorità di Protezione Civile, è responsabile delle attività di informazione e comunicazione alla popolazione in emergenza e in ordinario. Si pone, pertanto, per il Sindaco l'obbligo di sensibilizzare la popolazione sui rischi del territorio, su quali sono le aree a rischio e quelle di emergenza (in particolare di attesa, da raggiungere nell'immediato a seguito di un evento, in particolare di natura sismica), sui comportamenti da assumere in caso di emergenza (cosa fare prima, durante e dopo l'evento).

Al fine di far crescere una coscienza di protezione civile e aumentare la consapevolezza del rischio nonché promuovere la conoscenza del Sistema di Protezione Civile, è necessario che il Sindaco provveda alla divulgazione del piano di emergenza (attraverso la distribuzione di materiale informativo, incontri, esercitazioni) ed all'informazione della popolazione con particolare riferimento a quella presente nelle aree a rischio.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario che, in ordinario, il Sindaco predisponga e rediga un Piano di Comunicazione, con l'informazione preventiva.

In particolare, nei periodi di normalità, il Piano dovrà prevedere:

-  un'attenta attività di "addestramento" della popolazione, con l'indicazione dei comportamenti di autoprotezione ed istruendo la stessa sui sistemi di allarme che verranno utilizzati in caso di emergenza;
-  l'installazione di sistemi di allarme anche tradizionali (campane, rete telefonica, mezzi mobili muniti di altoparlanti);
-  le scelte strategiche, ossia i modi di comunicare e strutturare i messaggi di allerta, nonché le azioni e gli strumenti da utilizzare: l'impiego, ad esempio, di segnaletica e cartellonistica informativa all'interno del territorio comunale, al fine di indirizzare la popolazione in luoghi sicuri in caso di emergenza, modalità di contatto diretta o mediata della popolazione;
-  l'organizzazione di esercitazioni e giornate informative.

L'obiettivo strategico principale della comunicazione in emergenza è un'informazione corretta e tempestiva sull'evoluzione del fenomeno previsto o in atto, sulle attività di soccorso e assistenza messe in campo per fronteggiare le criticità, sull'attivazione di componenti e strutture operative del Sistema di protezione civile, sui provvedimenti adottati e, più in generale, su tutti quei contenuti che possono essere utili al cittadino sia nell'imminenza di un evento, sia nelle fasi acute di una emergenza sia nelle successive attività per il superamento dell'emergenza stessa (norme di autotutela, attivazione di sportelli, numeri verdi, ecc.). Durante l'emergenza, l'informazione e la comunicazione dovrà essere chiara e precisa, al fine di evitare ulteriore disagio per la popolazione coinvolta. E' pertanto necessario che il Sindaco utilizzi mezzi idonei, con la possibilità di ricorrere ad app, social network, internet – che siano gestiti in maniera opportuna al fine di evitare falsi allarmi e/o panico nella popolazione) nonché a mezzi tradizionali di comunicazione (in caso di emergenza infatti, potrebbero verificarsi interruzioni più o meno prolungate delle reti).

Il Sindaco dovrà inoltre individuare una serie di referenti interni ed esterni alla struttura comunale in grado di fornire un supporto nelle diverse attività ed iniziative di comunicazione.

In primo luogo, dovrà essere individuato sia in ordinario che in emergenza un addetto stampa, referente per l'attività di comunicazione o, in caso non fosse possibile, è opportuno individuare nell'ambito della struttura comunale una figura di riferimento per i giornalisti, di supporto all'attività del Sindaco stesso.

PAGINA VUOTA

La modulistica del piano si compone delle schede anagrafiche del censimento di mezzi, risorse strumentali ed umane nonché delle diverse aree di protezione civile (attesa, accoglienza ed ammassamento) e la loro localizzazione su mappa unitamente alle aree di rischio.

 **CH1 – RISORSE UMANE.**

La scheda contiene l'elenco delle risorse umane a disposizione del Comune in fase di emergenza, complete dei riferimenti necessari (indirizzo, numeri di telefono, reperibilità, ecc.)

 **CH2 – MEZZI.**

Le schede contengono l'elenco dei mezzi a disposizione del Comune in fase di emergenza, complete dei riferimenti necessari (indirizzo del deposito, nome del responsabile e/o del detentore, numeri di telefono, ecc.)

 **CH3 – MATERIALI.**

Le schede contengono l'elenco dei materiali a disposizione del Comune in fase di emergenza, complete dei riferimenti necessari (indirizzo del deposito, nome del responsabile e/o del detentore, numeri di telefono, ecc.)

 **CR1 – CONTATTI CON IL CENTRO FUNZIONALE.**

La scheda contiene l'elenco delle risorse umane a disposizione del Comune incaricate a mantenere i contatti con il Centro Funzionale Regionale sia in fase di emergenza che in fase di normalità, complete dei riferimenti necessari (indirizzo, numeri di telefono, reperibilità, ecc.)

 **CR2 – AREE SOGGETTE A RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO.**

Le schede contengono l'elenco delle aree soggette a rischio idraulico ed idrogeologico, comprensivo di localizzazione esatta, numero di persone e famiglie presenti all'interno di essa, fonte di rischio (es. PAI, PSDA, rischio aggiuntivo di conoscenza comunale). La scheda dovrà contenere anche l'indicazione dei punti critici sul territorio comunale che sono soggetti ad allagamenti a seguito di fenomeni meteo particolarmente intensi come temporali, così come individuati nella cartografia di riferimento.

Tali schede risulteranno utili in fase di evacuazione della popolazione dalle aree a rischio o colpite dall'evento e permetteranno di individuare il numero piuttosto esatto delle persone che saranno accolte nelle aree di accoglienza.

 **CR3 – AREE SOGGETTE A RISCHIO VALANGHE.**

La scheda contiene l'elenco delle aree soggette a rischio valanghe, comprensivo di localizzazione esatta, numero di persone, anche disabili, e famiglie presenti all'interno di essa.

 **CR4 – AREE SOGGETTE A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO DI INTERFACCIA.**

Le schede contengono l'elenco delle aree soggette a rischio di incendio boschivo, comprensivo di localizzazione esatta, numero di persone e famiglie presenti all'interno di essa, fonte di rischio (tipologia di essenza).

Tali schede risulteranno utili in fase di evacuazione della popolazione dalle aree a rischio o colpite dall'evento e permetteranno di individuare il numero piuttosto esatto delle persone che saranno accolte nelle aree di accoglienza.

 **CR5 – ELENCO EDIFICI STRATEGICI.**

La scheda contiene l'elenco degli edifici strategici a disposizione del Comune, intendendo per "edificio strategico" l'insieme delle strutture operative che verranno utilizzate per l'analisi della CLE. In particolare dovranno essere riportati, ove presenti, Edifici Enti Locali (sedi della Regione, Provincia, comune), Agenzie di Protezione civile, sede del Centro Funzionale e dei Centri di Coordinamento, Strutture (di livello regionale, provinciale,

comunale) adibite ad attività logistiche, Ospedali e/o presidi sanitari locali (ospitanti funzioni e attività connesse con la gestione dell'emergenza e del 118).

 **CR6 – LOCALIZZAZIONE PRESIDI TERRITORIALI.**

La scheda contiene l'elenco dei punti da monitorare così come indicati e riportati nella cartografia delle aree di rischio.

 **CR7 – ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE.**

La scheda contiene i riferimenti ed i dati relativi alle aziende a rischio di incidente rilevante

 **CB 4 – CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE FRAGILE.**

La scheda contiene il censimento delle persone fragili, per i quali andrà predisposto un particolare tipo di allertamento ed alle quali prioritariamente dovrà essere dedicato il soccorso.

 **CM1 – AREE DI ACCOGLIENZA.**

Le schede contengono l'elenco con la localizzazione geografica esatta (georeferenziata) delle aree a disposizione del Comune per la predisposizione di tendopoli o affini. Tali aree, in cui la popolazione risiederà per brevi, medi o lunghi periodi, risultano dotate dei servizi necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione durante l'emergenza.

 **CM4 – AREE DI ATTESA.**

Le schede contengono l'elenco con la localizzazione geografica esatta (georeferenziata) delle aree a disposizione del Comune per la prima accoglienza della popolazione; in tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento ed i primi generi di conforto in attesa di essere sistemata in strutture di accoglienza adeguate.

 **CM5 – AREE DI AMMASSAMENTO.**

Le schede contengono l'elenco con la localizzazione geografica esatta (georeferenziata) delle aree a disposizione del Comune per l'ammassamento dei soccorritori e delle risorse utili al superamento dell'emergenza.

 **COC – STRUTTURA E FUNZIONI.**

Le schede contengono informazioni circa l'organizzazione del Centro Operativo comunale con i nominativi dei responsabili delle funzioni e la descrizione delle dotazioni tecniche dell'edificio individuato.

 **CARTOGRAFIA.**









La cartografia di compone di due elaborati: uno relativo alle aree di protezione civile (aree di attesa, accoglienza, ammassamento, edifici strategici, centri di coordinamento), l'altra relativa alle aree a rischio. In particolare in quest'ultimo andranno inserite le perimetrazioni delle aree soggette a rischio idraulico, idrogeologico (desunti dai piani regionali PSDA e PAI), quelle soggette a rischio incendi boschivi, valanghe nonché le aree soggette ad allagamenti a seguito di fenomeni particolarmente intensi, così come indicato nelle schede relative. Verrà, inoltre, riportata la localizzazione di eventuali aziende a rischio di incidente rilevante e dei presidi territoriali.

Le informazioni relative alla cartografia vengono fornite dal Comune e organizzate su base cartografica a cura della Regione Abruzzo, in modo tale da rendere possibile la realizzazione di un database centralizzato.

6.1. RISCHI DEL TERRITORIO.

Questa sezione è dedicata alla descrizione delle condizioni di pericolosità e di rischio del territorio comunale: la conoscenza delle tipologie di rischio cui il territorio comunale risulta soggetto e la loro localizzazione, permette la definizione di scenari. In particolare, potranno essere definiti scenari di rischio (che si riferiscono all'evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei suoi effetti, della distribuzione degli esposti stimati e della loro vulnerabilità anche a seguito di azioni di contrasto) e scenari d'evento (ossia l'evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua completezza e complessità) al fine di definire le procedure atte alla salvaguardia della popolazione e del territorio.

I rischi cui si fa riferimento sono:

-  Rischio idrogeologico-idraulico;
-  Rischio incendi boschivi di interfaccia;
-  Rischio sismico;
-  Rischio Industriale;
-  Rischio neve-ghiaccio;
-  Rischio Sociale;
-  Rischio Blackout;
-  Rischio Valanghe.

Il Comune, così come previsto dalle linee guida regionali, potrà usufruire dell'affiancamento della Regione nella definizione dello scenario, legato a un dato evento. La Regione infatti fornirà supporto per la definizione, a seconda della tipologia di evento, di quelli che sono i possibili effetti al suolo (si fa riferimento, ad esempio, agli effetti al suolo determinati da eventi prevedibili **in atto e/o improvvisi**) ⁽⁴⁾.

6.2. SISTEMA DI ALLERTAMENTO RISCHI.

La fase previsionale consiste nell'elaborazione di previsioni meteorologiche e nella valutazione degli effetti al suolo che gli eventi previsti potrebbero determinare, sia da un punto di vista idrogeologico (es. frane) sia idraulico (es. innalzamento del livello di un fiume).

Queste valutazioni che rappresentano lo scenario d'evento e gli effetti e i danni che si potrebbero determinare sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente corrispondono a livelli di criticità che ciascun centro funzionale comunica alle autorità competenti per i diversi livelli territoriali.

Le previsioni meteo a fini di protezione civile sono diverse dalle classiche "previsioni del tempo" perché evidenziano situazioni potenzialmente dannose per persone o cose. Sono elaborate dalle Regioni e dal Dipartimento nazionale e vengono sintetizzate quotidianamente nel Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale. Sulla base degli eventi meteo previsti ciascuna Regione e Provincia Autonoma valuta le situazioni di criticità idrauliche e idrogeologiche (allagamenti, frane, alluvioni, ...) che si potrebbero verificare sul territorio. Queste valutazioni confluiscono nel Bollettino di criticità nazionale che viene prodotto quotidianamente dal Dipartimento. È compito poi delle Regioni e delle Province Autonome diramare le allerte per i sistemi locali di protezione civile.

Il Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale:

è uno strumento di raccordo informativo per tutti i centri funzionali decentrati che segnala i fenomeni meteorologici rilevanti ai fini di protezione civile previsti fino alle ore 24.00 del

(4) - Pagina 11 delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. serie speciale n. 15 del 06.02.2015.

giorno di emissione e nelle 24 ore del giorno seguente, più la tendenza attesa per il giorno ancora successivo. Il documento viene pubblicato ogni giorno alle 15.00 sul sito http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_vigilanza.wp. Ogni Regione emana un Bollettino di vigilanza meteorologica agli enti preposti.


Il Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica:

segnala la valutazione dei livelli di criticità idrogeologica e idraulica mediamente attesi fino alle ore 24.00 del giorno di emissione (oggi) e nelle 24 ore del giorno seguente (domani) sulle zone di allerta in cui è suddiviso il territorio. Il documento viene pubblicato ogni giorno, di norma, alle 16.00 sul sito internet allarmeteo.regione.abruzzo.it.

Se vengono fatte nuove valutazioni di criticità successivamente alla diffusione del Bollettino delle 16.00, il Dipartimento emette un nuovo Bollettino di criticità per recepire le relative modifiche. (Per questo motivo nell'archivio potrebbero essere pubblicati due bollettini con la stessa data; il primo bollettino dell'elenco è quello in vigore e corrisponde a quanto pubblicato nella sezione Allertamento meteo-idro).

6.2.1. Sistema di Allertamento Rischio Idrogeologico e Idraulico.

Il Sistema Allertamento regionale in ambito di Protezione Civile è strutturato in modo che ad ogni livello di allerta, comunicato dal Centro Funzionale d'Abruzzo o attivato in seguito a segnalazioni di fenomeni imminenti o in atto, corrisponda una fase di allertamento che il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, deve attivare. Pertanto, per ogni fase di allertamento, il Sindaco svolge delle azioni che garantiscono una pronta risposta al verificarsi degli eventi.



(Figura n.12 (5))

(5) - Da pagina 23 delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. serie speciale n. 15 del 06.02.2015.

Le informative meteo ed idrogeologiche sono quotidianamente pubblicate sul sito della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, nella sezione dedicata al Centro Funzionale d'Abruzzo.

La **fase di normalità** si attiva quando non sono stati emessi e non sono in corso avvisi.

La **fase di preallerta** si attiva in caso di emissione del Bollettino di criticità con previsione di CODICE GIALLO (CRITICITA' ORDINARIA), conseguente alla possibilità di fasi temporalesche intense, in considerazione del possibile passaggio dall'allertamento al manifestarsi dell'evento.

La **fase di allerta** prevede: **_ fase di attenzione; _ fase di preallarme; _ fase di allarme.**

Il **Sindaco** può attivare la fase di **attenzione** venuto a conoscenza:

- del ricevimento dell'Avviso di Avverse Condizioni Meteo e/o dell'Avviso di CODICE ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;
- al verificarsi di un evento con CODICE GIALLO/CRITICITÀ ORDINARIA;
- all'aggravarsi della situazione nei punti critici di bacini a carattere torrentizio monitorati a vista dai Presidi Territoriali attivati dal Centro Funzionale attraverso la Sala Operativa Unificata Regionale;
- del superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento locale, ove presenti.

Il **Sindaco** può attivare la fase di **preallarme** venuto a conoscenza:

- Avviso di CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA;
- del verificarsi di un evento con CODICE ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;
- dell'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai Presidi Territoriali;
- del superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

Il **Sindaco** può attivare la fase di **allarme** venuto a conoscenza:

- del verificarsi di un evento con CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA;
- dell'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali;
- del superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

Lo stato di allarme cessa automaticamente alla data prevista per la fine dell'evento/criticità e dall'avviso di criticità.

Il Centro Funzionale d'Abruzzo, sulla base delle Procedure "Sistema di Allertamento regionale multirischio" provvede ad emettere quotidianamente un Bollettino di Criticità Idrogeologica Regionale, on line sul sito www.regione.abruzzo.it nella sezione dedicata al Centro Funzionale.

*Il **bollettino di criticità idrogeologica regionale** riporta la valutazione dei possibili effetti al suolo previsti nelle zone di allerta dell'Abruzzo (Abru A, Abru B, Abru C, Abru D1, Abru D2, Abru E) a seguito di fenomeni meteorologici e idrologici (CRITICITA' ASSENTE, ORDINARIA/CODICE GIALLO, MODERATA/CODICE ARANCIONE, ELEVATA/CODICE ROSSO).*

(Figura n.13 ⁽⁶⁾)

6.2.2. Sistema di Allertamento Rischio Incendio Boschivo di Interfaccia.

Un **incendio boschivo** può essere definito come "un fuoco che si sviluppa su aree boscate, cespugliate oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".





L'**incendio di interfaccia** può essere definito come un incendio che si sviluppa in quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano e interagiscono: in particolare, la fascia perimetrale considerata e riportata nella cartografia allegata al piano, è pari ai 200 metri.

⁽⁶⁾ - Da pagina 24 delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. serie speciale n. 15 del 06.02.2015.

Tale incendio può avere origine sia in prossimità dell'insediamento (combustione di residui vegetali o accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani, ecc.) sia come incendio propriamente boschivo, per poi interessare le zone di interfaccia.

Il sistema regionale di allertamento in materia di rischio incendi boschivi consiste nelle attività di previsione delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia destinate ad indirizzare i servizi di vigilanza del territorio, di avvistamento e di intervento. L'attività di previsione consiste nell'individuazione delle aree e dei periodi di rischio di incendio boschivo e di interfaccia, nonché degli indici di pericolosità (art.4, comma 1 della legge Quadro in materia di incendi boschivi, n. 353/2000), e consente l'utilizzo razionale dei mezzi antincendio, in relazione alla loro dislocazione e predisposizione all'operatività.

Per il rischio incendi boschivi le zone di allertamento sono:




-  PROVINCIA DI L'AQUILA;
-  PROVINCIA DI CHIETI;
-  PROVINCIA DI PESCARA;
-  PROVINCIA DI TERAMO.

Il bollettino, oltre ad una parte testuale che raccoglie previsioni meteorologiche rappresenta anche in forma grafica la mappatura dei livelli di pericolosità.



Pertanto, il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento di Protezione Civile emana quotidianamente, entro le ore 16:00, uno specifico **bollettino di suscettività all'innesco degli incendi boschivi** accessibile alle Regioni e Province autonome, Prefetture UTG, Corpo Forestale dello Stato, Corpi Forestali Regionali e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, recepito dal Centro Funzionale d'Abruzzo e pubblicato quotidianamente on line sul sito www.regione.abruzzo.it nella sezione dedicata al Centro Funzionale, durante il periodo della campagna Anti Incendio Boschivo (A.I.B.)
Il bollettino, che riporta le indicazioni sintetiche sulle condizioni relative al rischio incendi boschivi, è redatto su scala provinciale, pertanto la sua diffusione è discretizzata su quattro zone di allertamento.

(Figura n.14 (7))

Sono definiti **tre livelli di pericolosità** riguardo il rischio incendi a cui corrispondono tre diverse situazioni operative di eventuale contrasto:

-  **pericolosità bassa** (SUL BOLLETTINO COLORE VERDE): le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l'evento può essere fronteggiato con mezzi ordinari;
-  **pericolosità media** (SUL BOLLETTINO COLORE ARANCIO): le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l'evento deve essere fronteggiato con una risposta rapida ed efficace, senza la quale potrebbe essere richiesto l'intervento di mezzi aerei;
-  **pericolosità alta** (SUL BOLLETTINO COLORE ROSSO): le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l'evento può essere contrastato solo ricorrendo all'utilizzo di mezzi straordinari, quali la flotta aerea regionale e statale.

A seconda dei livelli di pericolosità vengono attivati livelli di allerta. In particolare, i Livelli di Allerta sono attivati sulla base:

-  dei Bollettini emessi dal Centro Funzionale;
-  di segnalazioni di fenomeni imminenti o in atto.

In caso di pericolosità alta il Centro funzionale d'Abruzzo invia un sms ai Sindaci (e agli altri soggetti indicati) dei Comuni ricadenti all'interno della Provincia interessata da tale pericolosità.

(Figura n.15 (8))


(7) - Da pagina 49 delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. Speciale n. 15 del 06.02.2015.

(8) - Da pagina 50 delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. Speciale n. 15 del 06.02.2015.

Il modello di intervento in caso di rischio di incendi boschivi prevede:

- ▲ **una fase di normalità**, che è conseguente alla previsione di una pericolosità bassa riportata dal bollettino giornaliero;
- ▲ **una fase di preallerta** attivata per tutta la durata del periodo della Campagna AIB oppure, al di fuori di questo periodo, in seguito alla previsione di una pericolosità media riportata dal bollettino o al verificarsi di un incendio boschivo e di interfaccia nel territorio comunale.
- ▲ **tre diverse fasi di allerta:**
- ▲ **attenzione**, attiva in caso di pericolosità alta riportata dal bollettino o al verificarsi di un incendio boschivo che, secondo le valutazioni del Direttore Operazioni di Spegnimento (DOS), potrebbe propagarsi verso la fascia perimetrale;
- ▲ **preallarme**, si attiva quando l'incendio boschivo è in atto e prossimo alla fascia perimetrale e potrebbe interessare la fascia di interfaccia;
- ▲ **allarme**, si attiva con un incendio in atto che è ormai interno alla fascia perimetrale.

Tali fasi, che attivano le azioni previste dai Piani di emergenza comunali o intercomunali di protezione civile, corrispondono ai livelli di allerta secondo il seguente schema:



(Figura n.16 ⁽⁹⁾)

⁽⁹⁾ - Da pagina 51 delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. Speciale n. 15 del 06.02.2015.



6.2.3. Sistema di Allertamento Rischio Sismico.


L'evento sismico rientra all'interno degli eventi non prevedibili: per questo motivo non è possibile parlare di previsione bensì solo di prevenzione con l'attuazione di misure di mitigazione.

Per la valutazione dello scenario d'evento il presente piano si basa sulla "Valutazione di scenari di danno comunali" elaborata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile Ufficio Valutazione, Prevenzione e Mitigazione del Rischio Sismico ed Opere Post Emergenza nel luglio 2003.

Le valutazioni sopra citate riguardano diverse combinazioni di intensità ipotizzata e di modulazione del danno relativo.

Ai fini del piano si adotta l'evento ipotizzato con i seguenti dati di base:

- 
 COMUNE: _____; ABITAZIONI: N. ____; POPOLAZIONE: N. ____
- 
 con uno Scenario per intensità MCS VII = (Periodo di ritorno: 98 anni) con valori medi di seguito elencati:

ABITAZIONI CROLLATE	N. _____
ABITAZIONI INAGIBILI	N. _____
ABITAZIONI DANNEGGIATE	N. _____
PERSONE COINVOLTE IN CROLLI	N. _____
PERSONE SENZA TETTO	N. _____
DANNO MEDIO TOTALE	MQ. _____
- 
 con uno Scenario per intensità MCS VIII = (Periodo di ritorno: 475 anni) con valori medi di seguito elencati:

ABITAZIONI CROLLATE	N. _____
ABITAZIONI INAGIBILI	N. _____
ABITAZIONI DANNEGGIATE	N. _____
PERSONE COINVOLTE IN CROLLI	N. _____
PERSONE SENZA TETTO	N. _____
DANNO MEDIO TOTALE	MQ. _____

Il modello di intervento per il rischio sismico prevede l'attivazione, a seguito dell'evento, della struttura comunale di Protezione Civile, e l'attivazione dell'unica fase prevista, quella di emergenza.


In particolare, l'attivazione del C.O.C., può, nella fase immediatamente successiva all'evento sismico, riguardare alcune funzioni, che verranno in ogni caso allertate ed attivate nel momento in cui si ritenga necessario a seguito della constatazione di danni e coinvolgimento di persone (vedasi all'uopo la seguente **Figura n.17** ⁽¹⁰⁾ a lato):

Qualora non attivo il C.O.I. per mancanza:

- di attività operative da parte dell'ufficio unico di protezione civile;
- di attivazione della *Sala Operativa Intercomunale S.O.I.*;

i referenti di funzione comunicano:

- con la funzione omologa del C.O.M. se attivo;
- con la funzione omologa del C.C.S. se il C.O.M. non è stato attivato;
- con i referenti di funzione regionali se non attivo il C.O.M. e il C.C.S. ma solo la SOUP;
- con il responsabile della SOUP in servizio presso la Sala Operativa Regionale se non attivo il C.O.M., il C.C.S. ed i referenti di funzione regionali.



(10) - Da pagina 76 delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. serie speciale n. 15 del 06.02.2015.

6.2.4. Sistema di Allertamento Rischio Industriale.

Il rischio industriale è relativo a quelle attività dell'uomo che prevedono la presenza di insediamenti produttivi. Le attività a rischio di incidente rilevante sono individuate dalla normativa vigente attraverso un meccanismo che tiene conto della pericolosità intrinseca delle sostanze e dei preparati prodotti, utilizzati, manipolati o depositati nello stabilimento, ivi compresi quelli che possono generarsi in caso d'incidente, e delle quantità degli stessi.

Per garantire la sicurezza del territorio e della popolazione, l'Italia ha emanato il D.P.R. 175/88 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/ 501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183" in attuazione della direttiva comunitaria 96/82/CE (direttiva Seveso), e successivamente il D. Lgs. n. 334 del 17.08.1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" meglio noto come "Seveso 2". Quest'ultimo detta le disposizioni in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti e impone obblighi precisi ai gestori degli stabilimenti in cui sono presenti le cosiddette "sostanze pericolose", che si ritengono tali sia per la loro esistenza, reale o prevista, nello stabilimento, sia per la loro possibile generazione in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'Allegato I del citato D.Lgs. 334/99 e successive modifiche e integrazioni.

In funzione delle quantità di sostanze pericolose detenute, il Gestore è tenuto a presentare all'Autorità Competente e, a seconda dei casi, a diversi altri Enti (Ministero dell'Ambiente, Prefetto, Regione, Provincia, Comune), la "Relazione" (art. 5), la sola "Notifica" (art. 6) ovvero la "Notifica" ed il "Rapporto di Sicurezza" (art. 8), così come si evince anche dallo schema degli adempimenti a carico del Gestore previsti dal D. Lgs. 334/99.

Tutti gli stabilimenti italiani -così definiti- sono censiti dal Ministero dell'Ambiente e l'elenco, aggiornato periodicamente, è pubblicato sul sito internet del Ministero.

In Abruzzo gli stabilimenti individuati come attività industriali a rischio di incidente rilevante, sono 26 di cui 16 soggetti all'art. 6/7, e 10 all'art. 6/7/8 (aggiornamento giugno 2014) – (vedi sito: <http://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0>).

La normativa, impone l'obbligo, da parte dei Gestori delle attività a rischio, di presentazione all'autorità competente della documentazione che attesti l'avvenuta valutazione dei rischi connessi alla loro conduzione, nonché la redazione di un piano di emergenza. Più precisamente, le tipologie di piano d'emergenza da redigere in caso di attività industriali a rischio di incidente rilevante, sono due:

- ▲ **PEI: Piano di Emergenza Interno**, elaborato dal gestore, riporta le procedure operative messe in atto dall'azienda in collaborazione con i Vigili del Fuoco per fronteggiare l'incidente.
- ▲ **PEE: Piano di Emergenza Esterno**, redatto dall'autorità pubblica competente (Prefettura), organizza la risposta di protezione civile per ridurre gli effetti dell'incidente su salute pubblica e ambiente.

Nel PEE sono individuate le aree a rischio e le misure comportamentali che dovranno essere assunte dalla popolazione. Qualora all'interno del territorio comunale o afferente all'Associazione di Comuni siano presenti uno o più attività a rischio di incidente rilevante, è necessario provvedere alla loro individuazione nonché inserimento all'interno del piano comunale/intercomunale dei referenti degli Enti gestori.

Si riporta, di seguito, la specifica raccomandazione contenuta a pagina 90 delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo.

Particolare attenzione dovrà essere data alla divulgazione delle informazioni: sarà obbligo del Sindaco del Comune, sede dello stabilimento a rischio, in collaborazione con i Sindaci dei Comuni interessati dai possibili effetti di un incidente rilevante, provvedere ad informare la popolazione circa i pericoli di un incidente rilevante ed i comportamenti da adottare in caso di allarme che segnali un evento incidentale in corso.

(Figura n.18 ⁽¹¹⁾)

(11) - Da pagina 90 delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. serie speciale n. 15 del 06.02.2015.

6.2.5. Sistema di Allertamento Rischio Neve-Ghiaccio.


A seguito di condizioni meteorologiche avverse si possono verificare, sul territorio comunale ed afferente all'Associazione dei Comuni, delle difficoltà, con conseguenti potenziali situazioni di pericolo nel regolare flusso di mezzi e pedoni.

Per tale ragione è necessario prevedere per tutto il periodo autunnale e invernale una serie di interventi mirati alla messa in sicurezza delle strade, che partono dal semplice spargimento di cloruro di sodio e graniglia per evitare formazioni di ghiaccio sul fondo stradale, all'utilizzo di mezzi specifici per la rimozione di neve, o addirittura l'impiego di mezzi speciali, terrestri o aerei, per fornire assistenza ai nuclei isolati.


Il Sistema di Allertamento nel caso di rischio neve/ghiaccio prevede la diffusione da parte del Centro Funzionale d'Abruzzo di un messaggio di allerta, in particolare di un Avviso di Avverse Condizioni Meteorologiche, con previsione di neve, neve a bassa quota, ghiaccio (Figure n.19, n.20 e n.21).

L'Avviso di Avverse Condizioni meteo, così come gli altri casi, viene pubblicato qualora ne ricorra il caso, sulla home page della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it) nella sezione dedicata al centro funzionale, nonché diramato secondo le procedure del "Sistema di Allertamento regionale Multirischio".

(Figura n.19 (12))



(Figura n.20 (13))



(Figura n.21 (14))

(12) - Da pagina 90 delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. serie speciale n. 15 del 06.02.2015.

(13) - Da pagina 90 delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. serie speciale n. 15 del 06.02.2015.

(14) - Da pagina 91 delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. serie speciale n. 15 del 06.02.2015.

Sul territorio comunale o afferente all'Associazione di Comuni è possibile il verificarsi di due scenari:

- **Scenario I – Neve**
- **Scenario II – Ghiaccio**

L'analisi del territorio consente di evidenziare i punti critici per i due scenari. Gli itinerari per lo sgombero della neve sono programmati nei piani neve.

Circa gli **indirizzi per i piani neve**, gli Itinerari primari devono essere quelli interessati dalla circolazione di mezzi pubblici, le strade di penetrazione, le circonvallazioni e le strade di accesso a ospedale, cliniche, cavalcavia, sottopassi e grandi svincoli, strade che conducono verso i centri di accoglienza degli sfollati.

Gli itinerari secondari sono quelli che interessano la viabilità residenziale, le vie di collegamento dei quartieri, le vie centrali di viabilità minore.

Per quanto concerne lo Scenario I - Neve, si possono verificare come effetti principali:

- problemi di mobilità causata dai rallentamenti della circolazione e dallo svolgimento delle operazioni di sgombero neve sulle strade di competenza comunale;
- interruzione di fornitura di servizi (energia elettrica, telefonia fissa ecc.) per danni alle linee aeree di distribuzione dovuti al sovraccarico della neve, innescando il rischio Blackout;
- isolamento temporaneo di frazioni, case sparse, interi Comuni;
- cedimenti delle coperture di edifici e capannoni.

Per quanto concerne lo Scenario II - Ghiaccio, si possono verificare come effetti principali:

- danni alle coltivazioni;
- problemi alla viabilità comunale;
- distacchi di pietre o blocchi da versanti in roccia molto degradati.

La suddivisione degli interventi relativi alla messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale nei casi di nevicate o temperature rigide, è suddiviso in varie fasi che vedono il coinvolgimento della struttura Comunale (operai, mezzi ecc..) e delle imprese private di sgombero neve.


In caso di probabili nevicate o formazioni di ghiaccio sulle strade comunali, il comune deve prevedere l'attivazione dei mezzi dotati di lama per la neve e spargisale e/o manualmente o con piccoli mezzi operativi nelle zone pedonali, con un programma di massima variabile a seconda delle situazioni di priorità stabilite dal Comune stesso.

Per la gestione dell'emergenza in fase di preallarme per il rischio neve e in fase di attenzione per il rischio ghiaccio viene attivato il Presidio Operativo il cui referente è il Responsabile della Funzione Strutture Operative Locali, Viabilità F7 o per turnazione il Responsabile della Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione F1.

Tale struttura ha il compito di monitorare la situazione in atto e di coordinare la movimentazione dei mezzi a disposizione nonché di mantenere contatti con la Prefettura, la Provincia e tutti gli organi che intervengono nell'emergenza.

Nel caso di situazioni più gravi nelle quali si verificano anche gravi disagi alla popolazione (frazioni isolate, difficoltà di circolazione, presenza di popolazione bloccata lungo le direttrici viarie, difficoltà di uscire dalle abitazioni, pericolo di valanghe, etc...) si deve insediare il C.O.C, che procederà all'attivazione di ulteriori forze e predisporrà sul momento una serie di interventi mirati alla gestione dell'evento.

È necessario inoltre prevedere che quando la coltre nevosa sul manto stradale supera i due centimetri di spessore il traffico veicolare sia consentito soltanto ai soli mezzi che montano catene o pneumatici da neve.



(Figura n.22 ⁽¹⁵⁾)






6.2.6. Sistema di Allertamento Rischio Valanga.

Il Rischio Valanga è un fenomeno che si verifica quando una massa di neve o ghiaccio si mette improvvisamente in moto su un pendio, precipitando verso valle a causa della rottura della condizione di equilibrio presente del manto nevoso.

I fattori che favoriscono il distacco di valanghe sono essenzialmente: la pendenza del versante, la quantità e qualità del manto nevoso, le sollecitazioni esterne e il sovraccarico, le condizioni meteo.

Le Regioni italiane sono classificate, sulla base del grado di complessità del fenomeno valanghivo in esse rilevabili, in tre livelli di problematicità territoriale per valanghe. Il rischio valanghe per la Regione Abruzzo, rientra nel livello 3 e rappresenta uno dei rischi di maggior rilievo, pur interessando non tutta la regione interessata, bensì il 6% circa dei Comuni.





La classificazione delle valanghe avviene attraverso cinque differenti criteri:

-  tipo di distacco, da singolo punto o da un'area estesa;
-  posizione della linea di distacco, strati superficiali o profondi;
-  umidità della neve, asciutta o bagnata;
-  morfologia del terreno, incanalata o di versante;
-  tipo di movimento, radente o polverosa.

(15) - Da pagina 93 delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. serie speciale n. 15 del 06.02.2015.

Il Servizio METEOMONT del Corpo Forestale dello Stato (oggi Carabinieri Forestali) emette quotidianamente un Bollettino meteonivologico pubblicato on line su sito www.sian.it/infoMeteo. Il bollettino individua cinque gradi di pericolo che fanno riferimento alla scala europea che si riporta di seguito: **1. debole; 2. moderato; 3. marcato; 4. forte; 5. molto forte.**


La progressione di tale scala però non è lineare; infatti il grado 3, pur trovandosi al centro della scala, non rappresenta un pericolo medio, ma una situazione già critica. Per quanto riguarda il sistema di allertamento, è possibile parlare di:

-  **fase di normalità:** il rischio è debole (1) e non si segnalano criticità;
-  **fase di preallarme:** il rischio è moderato (2);
-  **fase di allarme:** il rischio è marcato (3), forte (4) o molto forte (5);
-  **fase di emergenza:** caduta di una valanga all'interno del territorio comunale o dell'associazione dei Comuni.

Il passaggio da una fase all'altra è subordinato alla valutazione del rischio.

A tal riguardo, va debitamente riportato come la Regione Abruzzo, con Legge Regionale n. 47 del 18 giugno 1992, ha definito le procedure per l'accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga. Nel particolare:

- l'art. 2 prevede l'elaborazione di una carta di localizzazione dei pericoli di valanghe da aggiornare periodicamente;
- alla predisposizione della carta della pericolosità provvede la Protezione Civile regionale con la collaborazione dell'Ispettorato Regionale delle Foreste, degli Ispettorati Dipartimentali provinciali, delle strutture territoriali dello stato, dei Servizi del Genio Civile e delle Comunità Montane.



(Figura n.23 ⁽¹⁶⁾)

Il passaggio da una fase all'altra è subordinato alla valutazione del rischio.

Gli scenari di evento sono dovuti al coinvolgimento di civili e strutture (impianti e piste da sci), infrastrutture viarie e reti tecnologiche dei servizi essenziali sui territori esposti.

A seguito di un evento valanghivo può inoltre verificarsi l'interruzione di pubblici servizi, l'isolamento di centri abitati, il pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Per tali ragioni è necessario la predisposizione di un Piano di Emergenza valanghe a cura dei Comuni esposti a tale rischio, con il supporto degli Enti competenti.

(16) - Da pagina 103 delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. serie speciale n. 15 del 06.02.2015.

6.2.7. Sistema di Allertamento Rischio Sociale.

L'emergenza da Rischio Sociale può essere definita come una qualsiasi condizione critica che si manifesta in conseguenza ad un evento non voluto, sia esso naturale o non, (ad esempio un terremoto, un incendio, atto terroristico) che determina una situazione, potenzialmente pericolosa, per l'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati e che richiede interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita.

Pertanto, si può confermare che le emergenze possono derivare anche da comportamenti umani quali gli errori, le negligenze, le incurie e violazioni, o come conseguenza di eventi naturali tipo terremoti, ecc.. La gestione di un'emergenza consiste nell'attuare una serie d'azioni finalizzate a contenere danni a persone o cose ed a ripristinare condizioni di normalità il più velocemente possibile.

L'emergenza si divide in:

- ▲ **Localizzata:** interessa un punto del percorso e la causa che ha generato l'emergenza è da ricercare in fattori propri all'evento, elementi che sono parte integrante della manifestazione (grave malore più persone lungo il percorso, rottura della macchina da festa con danno alle persone, panico localizzato per rissa, per caduta di calcinacci, ecc.).
- ▲ **Diffusa:** interessa un'area estesa del percorso e/o anche tutto il territorio comunale; la causa, che ha generato l'emergenza, è da ricercare in fattori anche esterni all'evento (evento da catastrofe naturale).

Ai fini di un adeguato supporto per l'organizzazione in periodo ordinario, all'approssimarsi dell'evento il Comune, per il tramite del proprio F1 deve avere le seguenti analisi ed informazioni:



- a) Descrizione dell'evento dall'inizio alla fine;
- b) Percorso dell'evento;
- c) Localizzazione aree di ristoro;
- d) Ristringimenti rete viaria nel percorso dell'evento;
- e) Giorni e Orari d'inizio e fine evento
- f) Giorni e Orari di massimo afflusso;
- g) Presenza attesa della quantità di visitatori;
- h) Prescrizioni previste;
- i) I turni orari dei coordinatori;
- j) La presenza quali-quantitativa delle forze operative per la gestione dell'evento;
- k) Vie di deflusso dal percorso dell'evento e strade in sicurezza;
- l) Vie di deflusso dalle aree di accumulo a strade\aree di sicurezza;
- m) Vie di deflusso, per emergenza che determini la fase di ALLARME, dal centro urbano in aree di attesa e accoglienza;
- n) Aree d'accumulo.

Per i punti k), l), m) ed n), le Amministrazioni comunali possono richiedere il supporto al C.O.I. tramite il responsabile dell'ufficio unico di protezione civile per poterli analizzare, stabilirle e/o confermarli. Qualora il Comune intenda richiedere supporto all'ufficio unico di protezione civile, deve 15 giorni prima dell'evento consegnargli le analisi e le informazioni sopra citate e 7 giorni prima effettuare briefing tra il responsabile dell'ufficio intercomunale del COI e le strutture organizzatrici dell'evento e l'amministrazione comunale. Due ore prima dell'Evento si prevede l'apertura del COC (per gli eventi che il Comune dichiara come a rischio sociale). Il COC è la struttura di coordinamento dei soccorsi, è in grado di interfacciarsi efficacemente con il sistema permanente di soccorso, sia sanitario che non, Provinciale e Regionale.



Il Comando di Polizia Municipale e\o il Referente della F1 indicherà quali aree possono essere utilizzate per il posizionamento di punti di ristoro mobili.

In relazione al modello di intervento, in caso di **Emergenza Localizzata**, l'intervento si divide in due blocchi:



-  **Primo blocco:** intervento di supporto al deflusso delle persone non direttamente interessate dall'evento ma comunque in stato psicologico alterato, supporto sanitario predisposto nella strada e/o area in sicurezza o nelle aree di attesa precedentemente individuate.
 - Coordinatori interessati in maniera complessa: F2, F3, F7, F9, Coordinatore del COC.
-  **Secondo blocco:** intervento diretto nel perimetro dell'evento indesiderato; chiusura del tratto; elaborazione percorso alternativo; invio squadre soccorso tecnico, sanitario e di sicurezza pubblica; ripristino della sicurezza.
 - Coordinatori interessati in maniera complessa: F1, F2, F3, F6, F7, e se necessario F9 Coordinatore COC e rappresentante UTG.

Sempre in riferimento al modello di intervento, anche in caso di **Emergenza Diffusa**, l'intervento si divide in due blocchi:

-  **Primo blocco:** intervento di supporto al deflusso delle persone, anche di quelle non interessate in maniera diretta dall'evento, supporto sanitario predisposto nella strada e/o area in sicurezza o nelle aree di attesa precedentemente individuate; invio squadre soccorso tecnico, sanitario e di sicurezza pubblica.
 - Coordinatori interessati in maniera complessa: F1, F2, F3, F6 se necessario, F7, F9 Coordinatore del COC;
-  **Secondo blocco:** intervento diretto nel perimetro dell'evento indesiderato; chiusura del tratto; elaborazione percorso alternativo; ripristino della sicurezza; deflusso della popolazione in aree di protezione civile per i residenti, deflusso dal perimetro del Centro Urbano per i visitatori.
 - Coordinatori interessati in maniera complessa: F1, F2, F3, F6, F7, se necessario F9 Coord. COC, rappresentante UTG.

Le due tipologie d'emergenza, sopra citate, assumono aspetti importanti in relazione al numero dei presenti che diventa un aspetto determinante. In queste condizioni la pianificazione per affrontare questi contesti, che si manifestano all'improvviso, non potendo la risposta basarsi su un rapporto ottimale tra i presenti ed i mezzi da mettere a disposizione, va articolata su due direttrici:

- pianificazione di azioni di prevenzione e informazione che assicurino una risposta rapida dei soccorsi;
- risposta sanitaria immediata, utilizzando la metodologia e le tecniche riportate nel presente documento.

In caso di **Emergenze provocate da Catastrofe Naturale**, le **condizioni meteorologiche** possono compromettere il regolare svolgimento della manifestazione Manifestazione Temporalesca.

Il rischio va affrontato con la prevenzione. Si analizzano i bollettini meteorologici del territorio, emessi dalla Protezione Civile Regionale, per i giorni della manifestazione. In relazione delle previsioni, con riferimento, ai livelli di rischio definiti dalla P.C. Regionale il responsabile del servizio di Protezione civile comunale, nei giorni precedenti la manifestazione, segnala al Sindaco gli eventuali rischi prevedibili. In casi particolari, con un elevato e prolungato rischio nel tempo, si può anche giungere alla sospensione temporanea della manifestazione. Qualora il manifestarsi delle precipitazioni sia improvviso e con carattere violento si deve procedere secondo il modello di intervento con l'allontanamento ordinato dei visitatori dal territorio Comunale. L'allontanamento deve procedere con il supporto delle forze presenti che eseguono un cordone di indirizzo della popolazione verso la via di fuga (F3 e F7) e comunque verso l'area di parcheggio delle macchine e delle navette. Le navette qualora presenti, dovranno partire a distanza temporale non troppo ravvicinata e far salire con supporto del volontariato prima le famiglie con bambini e persone disabili. Per i Residenti si deve regolare il deflusso verso le vie di fuga interne per consentirne il rientro in casa.

Onda di Calore.

Questa si può verificare, nella sua pericolosità in relazione ai bollettini della Protezione Civile Regionale in casi particolari, con un elevato e prolungato rischio nel tempo, si può procedere all'informazione della popolazione tramite le squadre sanitarie che saranno messe dalla F2 nei luoghi di flusso principali I rischi sono in particolare per gli anziani ed i bambini. Per ondata di

calore con singolo interessato si procede con POS tipiche dell'evento localizzato. Per evento con più soggetti si deve provvedere con le POS dell'evento diffuso.

Emergenza Terremoto.

Il territorio del COI è in zona sismica. Molte delle manifestazioni con rischio sociale si svolgono in Comuni ove la viabilità del Centro storico è estremamente limitata in larghezza e non Vi sono Censimenti aggiornati su azioni di miglioramento sismico o rafforzamento locale, che possano far sopporre un aumento della resilienza degli edifici ad un evento sismico.

Emergenza Terremoto: caratteristiche con Emergenza Sociale Diffusa.

- Per eventi di intensità tale da creare danneggiamenti e crolli di beni immobili e la presenza di persone ferite e/o morte e/o potenzialmente interessate da crolli anche parziali, il Comune attiva immediatamente la fase di ALLARME;
- Per eventi di intensità tale che il fattore da gestire sia la Popolazione ferita da caduta non diffusa di calcinacci e parti di tetto, e popolazione presa dal Panico il Comune attiva immediatamente la fase di ALLARME;
- Per eventi di intensità tale che il fattore da gestire sia la Popolazione presa dal Panico, il Comune attiva immediatamente la fase di ALLARME.

Si deve celermente spostare la Popolazione nelle aree di Attesa. La F6 predispone immediato accertamento delle condizioni del centro urbano per sicurezza. La popolazione deve essere assistita da F9 che coordina la F2, F3 e F7. Non appena sia stato dato il via libera da un operatore specializzato in psicologia dell'emergenza, la popolazione deve essere divisa. I visitatori saranno fatti allontanare dal Centro Abitato per le vie di deflusso fino al Primo Casello autostradale. La popolazione residente, non appena ricevuto il benestare della F6 e da un operatore specializzato in psicologia dell'emergenza viene fatta rientrare nelle proprie abitazioni. La Catena di Comando e controllo seguirà le normali POS di comunicazione ed operative e di gestione dell'emergenza.

Quantità minima di Soccorritori Sanitari.

Le linee guida indicano che durante le manifestazioni pubbliche il rapporto tra la squadra sanitaria e gli spettatori deve rispettare i seguenti parametri: fino a 5.000 spettatori - 1 squadra sanitaria; da 5.000 a 10.000 - 2 squadre sanitarie; da 10.000 a 20.000 - 3 squadre sanitarie.



In particolare, sulla stima delle persone presenti nei vari momenti della manifestazione.

6.2.8. Sistema di Allertamento Rischio Black-Out.

Il rischio black-out elettrico è insito nella improvvisa e prolungata cessazione della fornitura di energia elettrica alle utenze. Solitamente le emergenze dovute all'interruzione del servizio elettrico vengono affrontate e risolte autonomamente dall'ente gestore; la Protezione Civile interviene solo quando lo stesso ente gestore non è in grado di ripristinare autonomamente le condizioni di normalità, o quando la prolungata assenza di energia elettrica genera situazioni di particolare disagio alla popolazione, in special modo alle strutture sanitarie e a chi necessita di energia elettrica per il funzionamento di apparecchiature elettromedicali di vitale importanza.

In fase di normalità ogni amministrazione comunale deve provvedere nell'acquisto di mezzo idoneo a garantire, anche in caso di black-out generalizzato, l'erogazione della corrente della Propria struttura comunale di coordinamento. Deve provvedere nel censire le persone disabili (F2) con particolare riferimento a quelle persone per cui la mancanza di corrente prolungata potrebbe creare un rischio maggiore rispetto agli altri cittadini, fino anche al pericolo di vita.

In relazione al possibile **SCENARIO DI EVENTO** vanno distinti:

-  **Evento black-out innescato da altri rischi:** quando il black-out si verifica per conseguenza di un evento indesiderato quale "Neve-Ghiaccio- Sisma-Idrogeologico-Incendio boschivo e/o d'interfaccia-Incidente industriale.
-  **Evento black-out non innescato da altri rischi:** quando il black-out si verifica per danni collegati direttamente alla rete di distribuzione.

Inoltre l'evento black-out può verificarsi a:

- a) **Livello locale**, quando l'energia elettrica viene a mancare solo in parti limitate del Comune e dove non vi sia presenza di persone altamente vulnerabili;
- b) **Livello diffuso**, quando l'energia elettrica viene a mancare in molte parti o in tutto il territorio Comunale.

 **Evento black-out non innescato da altri rischi a livello locale.**

 **Evento black-out non innescato da altri rischi a livello diffuso.**

In questi due casi il sistema comunale si trova, per la gestione dell'emergenza innescata dall'altro rischio, già ad un livello di Pre-Allarme o Allarme. Al verificarsi del black-out il livello può passare direttamente ad allarme. In questa fase particolare il livello Comunale ha:

- già attivo il COC con le relative funzioni;
- messo in funzione il sistema di monitoraggio del territorio da parte del P.T. e/o P.T.I.;
- attivato le funzioni, ognuna per le proprie attività, nel predisporre i piani di intervento;
- attivato le funzioni, ognuna per le proprie attività, nelle relative verifiche di efficienza ed efficacia di ruolo;
- Attivato i P.T..

 **Evento black-out innescato da altri rischi a livello locale.**

In tale caso il sistema comunale deve attivare il sistema di gestione dell'evento almeno a livello di pre-allarme con l'attivazione almeno del Presidio Operativo e dei Presidi Territoriali.

 **Evento black-out innescato da altri rischi a livello diffuso.**

In tale caso il sistema comunale deve attivare il sistema di gestione dell'evento a livello di Allarme con l'attivazione del centro Operativo Comunale dei Presidi Territoriali.

In riferimento, poi, al possibile **MODELLO DI INTERVENTO**, vanno distinti:

 **EVENTO BLACK-OUT INNESCATO DA ALTRI RISCHI A LIVELLO LOCALE.**

In questo particolare caso il sistema comunale si trova, per la gestione dell'emergenza, già ad un livello di Pre-Allarme o Allarme. Al verificarsi del black-out il livello può passare direttamente ad allarme. In questa fase particolare il livello Comunale ha:

- già attivo il COC con le relative funzioni;
- attivato il sistema di monitoraggio del territorio da parte del P.T. e/o P.T.I.;
- attivato le funzioni, ognuna per le proprie attività, nel predisporre i piani di intervento;
- attivato le funzioni, ognuna per le proprie attività, nelle relative verifiche di efficienza ed efficacia di ruolo.

L'amministrazione comunale continua a gestire l'evento consequenziale, ossia il Black-out, con le procedure di comunicazione con cui gestisce l'evento rischio che lo ha indotto e con lo stesso livello di Allarme.

 **EVENTO BLACK-OUT NON INNESCATO DA ALTRI RISCHI A LIVELLO LOCALE.**

In questo particolare caso il sistema comunale si trova ad un livello di Normalità. Al verificarsi del black-out il livello può passare direttamente ad allarme. In questa fase particolare il livello Comunale deve:

- Attivare il COC con le relative funzioni;
- Mettere in funzione il sistema di monitoraggio del territorio da parte del P.T. e/o P.T.I.;
- Attivare le funzioni, ognuna per le proprie attività, nel predisporre i piani di intervento;
- Attivare le funzioni, ognuna per le proprie attività, nelle relative verifiche di efficienza ed efficacia di ruolo.

Per i punti precedenti le priorità di intervento sono le seguenti:

- Censimento e controllo della popolazione colpita dall'evento;
- Avvio comunicazione con enti gestori;
- Assistenza anche sanitaria alla popolazione vulnerabile;
- Allertamento delle ditte, dei mezzi, del personale e del materiale comunale e relativa attivazione se necessario;
- Coordinamento del personale tecnico, di controllo e sanitario nelle zone colpite;
- Controllo della rete viaria principale per facilitare l'accesso dei soccorritori.

EVENTO BLACK-OUT INNESCATO DA ALTRI RISCHI A LIVELLO DIFFUSO.

In questo particolare caso il sistema comunale si trova, per la gestione dell'emergenza, già ad un livello di Pre-Allarme o Allarme. Al verificarsi del black-out il livello può passare direttamente ad allarme. Il sistema comunale seguirà le **“Procedure specifiche”**.

In questa fase particolare il livello Comunale ha:

- già attivo il COC con le relative funzioni;
- messo in funzione il sistema di monitoraggio del territorio da parte del P.T. e\o P.T.I.;
- attivato le funzioni, ognuna per le proprie attività, nel predisporre i piani di intervento;
- attivato le funzioni, ognuna per le proprie attività, nelle relative verifiche di efficienza ed efficacia di ruolo;
- Attivato i P.T..

EVENTO BLACK-OUT NON INNESCATO DA ALTRI RISCHI A LIVELLO DIFFUSO.

In questo particolare caso il sistema comunale si trova ad un livello di Normalità. Al verificarsi del black-out il livello può passare direttamente ad allarme. Il sistema comunale seguirà le **“Procedure specifiche”**.

In questa fase particolare il livello Comunale deve:

- Attivare il COC con le relative funzioni;
- Mettere in funzione il sistema di monitoraggio del territorio da parte del P.T. e\o P.T.I.;
- Attivare le funzioni, ognuna per le proprie attività, nel predisporre i piani di intervento;
- Attivare le funzioni, ognuna per le proprie attività, nelle relative verifiche di efficienza ed efficacia di ruolo.

PAGINA VUOTA



Comune di
Castiglione Messer Raimondo
(Provincia di Teramo)



**Piano di
Emergenza
Comunale**

Piano di Protezione Civile comunale

redatto ai sensi:

della Legge 12 luglio 2012, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile»
(conversione del Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59, che impone ai Comuni l'obbligo di approvare
con deliberazione consiliare ed aggiornare periodicamente i Piani di Emergenza comunali);

delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo
(approvate con DGR n. 19 del 13 gennaio 2015 e pubblicate sul B.U.R.A. serie speciale n. 15 del 06.02.2015);

degli artt. 12 e 18 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, recante: «Codice della Protezione Civile»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 6 febbraio 2018);

delle «Linee Guida per i Piani di Emergenza di livello comunale e intercomunale» della Regione Abruzzo
(approvate con DGR n. 521 del 23 luglio 2018 ed entrate in vigore il 1° ottobre 2018).

DOCUMENTO PROGRAMMATICO E LINEE GUIDA

Dicembre 2019

